

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 7 novembre 1979 (V. Stampato n. 703)

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(SCOTTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 1979*

**Ulteriore proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori
del commercio e del turismo**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme di cui al decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, concernenti la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo e prorogate con la legge 24 novembre 1978, n. 737, sono ulteriormente prorogate fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa in materia di collocamento.

Art. 2.

Alle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i lavoratori stagionali del settore turistico che hanno prestato attività lavorativa nei tre anni precedenti in detto settore con contratto a tempo determinato hanno la precedenza nell'avviamento al lavoro presso le stesse aziende dello stesso settore per l'assunzione con nuovo contratto del medesimo tipo o a tempo indeterminato.

Resta ferma l'applicazione ai contratti di cui al comma precedente della disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.